



## Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00346

Atto n. 1-00346

Pubblicato il 27 aprile 2021, nella seduta n. 320

**BERNINI , GASPARRI , MALLEGNI , GALLONE , TOFFANIN , DAL MAS , MASINI , BERARDI , DAMIANI , FERRO , MODENA**

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto "rilancio"), all'articolo 119, ha introdotto il superbonus, ossia una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);

l'articolo 121 dà inoltre la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

la cessione del credito può essere disposta in favore: a) dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; b) di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); c) di istituti di credito e intermediari finanziari;

l'articolo 1, commi 66-74, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), ha quindi disposto per i superbonus 110 per cento una proroga di soli 6 mesi, ossia sino al 30 giugno 2022 (per gli IACP sino al 31 dicembre dello stesso anno), con possibilità, per i condomini, di beneficiare di un'estensione fino al 31 dicembre 2022 (per gli IACP sino al 30 giugno 2023) qualora al 30 giugno 2022, sia stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento di miglioramento. Il lieve maggior tempo concesso agli edifici condominiali o a quelli di edilizia residenziale pubblica è conseguente all'obiettivo necessaria che detti interventi hanno bisogno di una tempistica più estesa per la progettazione e la successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbero nei termini attualmente in vigore per le singole unità immobiliari;

il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, è certamente uno strumento potente e davvero indispensabile per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese;

il superbonus rappresenta una grande opportunità per decarbonizzare le città, sostenere il settore edile, produrre posti di lavoro e accrescere il valore degli immobili. Ma è indispensabile risolvere prioritariamente i problemi legati alle complessità burocratiche e ad un orizzonte temporale legato alla sua vigenza davvero troppo breve;

dall'ultimo recente monitoraggio congiunto di ENEA e Ministero dello sviluppo economico, emerge che al 22 febbraio 2021, risultano poco meno di 4.400 interventi legati al superbonus, per un ammontare corrispondente di quasi 500 milioni di euro;

rispetto alla precedente pubblicazione dell'8 febbraio, dalla quale emergevano 2.960 interventi per un ammontare di 338,7 milioni di euro, si evidenzia che in sole due settimane si è registrato un eccezionale aumento di circa il 50 per cento sia in termini di numero che nell'importo. Dall'esame di questi dati ufficiali, si può stimare un ammontare annuo di almeno 3,6 miliardi di euro;

peraltro, occorre sottolineare che molto probabilmente l'importo annuale è notevolmente sottostimato. Va infatti ricordato che solitamente il mese di febbraio a cui si riferiscono i dati non rappresenta un mese di piena operatività dei lavori dei cantieri edili. Inoltre, i dati pubblicati dal monitoraggio prendono in considerazione interventi che abbiano uno stato di avanzamento dei lavori di almeno il 30 per cento. A ciò si aggiunga che la stima di 3,6 miliardi di euro non considera pienamente gli interventi su interi condomini, i quali, alla luce della loro complessità, scontano chiaramente maggiori difficoltà nella partenza dei lavori rispetto agli interventi che insistono su singole unità immobiliari. Ad oggi, infatti, solo l'8 per cento degli interventi attivati si riferisce ai condomini;

va sottolineato con forza che la procedura per beneficiare del superbonus presenta un elevato livello di criticità e di complessità, tanto che molte imprese si stanno organizzando per cercare collaborazioni con altri soggetti, in primo luogo studi professionali, ma anche con altre imprese del settore. La complessità non riguarda tanto gli aspetti tecnici quanto la normativa che regola tutto il superbonus 110 per cento. E questo è il motivo per cui ad oggi solo una piccola parte delle richieste di informazioni da parte dei cittadini si è trasformata in preventivi per lavori e soltanto una parte minoritaria delle imprese ha già avviato interventi agevolabili con il superbonus;

molti aspetti attuativi delle norme che regolamentano il superbonus sono ad avviso dei proponenti poco chiari e poco definiti nella loro portata, e questo sta imponendo l'emanazione di una gran quantità di "FAQ", circolari interpretative, guide e provvedimenti da parte dell'Agenzie delle entrate, volte a fornire chiarimenti e risposte alle imprese, agli operatori e ai tecnici che devono essere messi in condizione di avviare i cantieri. Questo fa sì che i termini di validità del superbonus, previsti dalla citata legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) risultino obiettivamente troppo ridotti e rischiano di vanificare l'impatto positivo dello stesso beneficio fiscale;

recentemente il CESEF (Centro studi sull'economia e il *management* dell'efficienza energetica) ha presentato un rapporto nel quale, tra l'altro, si evidenziano alcuni limiti del superbonus 110 per cento, a cominciare dalla durata ridotta del provvedimento. Nonostante la proroga prevista dalla manovra, l'estensione è ritenuta troppo limitata, con il risultato che si privilegiano interventi più piccoli con *iter* burocratici meno complessi per non avere lavori incompleti allo scadere del provvedimento. A questo, si aggiungono gli eccessivi adempimenti burocratici per la realizzazione dell'intervento e per ottenere il beneficio fiscale che impattano negativamente sull'operatività del superbonus, e la complessità della normativa, sottoposta a continue modifiche che gli operatori devono inseguire per essere o rimanere aggiornati;

il 23 febbraio 2021, alla Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/02845-A/105 a prima firma dell'on. Mazzetti, che chiedeva il prolungamento almeno fino a tutto il 2023 del termine entro il quale effettuare le spese per interventi di efficienza energetica e di adeguamento antisismico sugli edifici per poter beneficiare della detrazione del 110 per cento, nonché la medesima proroga delle conseguenti norme per la cessione del credito di sconto in fattura;

la relazione della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati sulla proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 30 marzo 2021, sottolinea la richiesta de "l'estensione del cosiddetto superbonus 110 per cento all'intero anno 2023, indipendentemente dalla avvenuta realizzazione di percentuali di lavori nell'ultimo anno di vigenza dell'incentivo, anche al fine di moltiplicare gli effetti positivi in termini di risparmio energetico annuo generato dagli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato; si valuti altresì l'inserimento di tale incentivo in una strategia di riqualificazione degli edifici e di semplificazione per favorire l'accesso ad essa, in particolare sul versante della verifica preventiva della conformità urbanistica, degli interventi sugli edifici ubicati nei centri storici laddove la presenza di vincoli impedisce il miglioramento di almeno due classi energetiche e l'accelerazione dei tempi di recupero del credito nonché la sua estensione ad altre tipologie di immobili e l'opportunità di un'estensione delle platea dei beneficiari"»;

tra le osservazioni della relazione delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> del Senato sulla proposta di PNRR del 31 marzo 2021, si legge: "prevedere l'estensione - operando al contempo una semplificazione delle procedure burocratiche - del cosiddetto superbonus 110 per cento almeno fino al 30 giugno 2023, dall'attuale scadenza del 30 giugno 2022, nonché la possibilità di adottare un'estensione più consistente della misura, confermando la possibilità di cessione del credito, almeno pari a cinque anni, ovvero fino al 30 giugno 2027, così da garantire un utilizzo il più possibile diffuso della stessa e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, ai sensi degli accordi europei e internazionali; prevedere altresì l'estensione della platea dei beneficiari del superbonus anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni";

la medesima relazione evidenzia inoltre come "appare opportuno razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l'efficientamento energetico degli edifici sotto un'unica aliquota al 75 per cento, modificando l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo anche per questi la durata della detrazione in cinque anni",

impegna il Governo:

- 1) a prevedere una proroga del superbonus 110 per cento almeno fino a dicembre 2023 con le adeguate risorse, in quanto è una misura che, per la sua complessità attuativa, impone un orizzonte temporale ben più ampio di quello finora previsto;
- 2) a prendere le opportune iniziative legislative, affinché la proroga venga prevista già nei prossimi provvedimenti d'urgenza e comunque ben prima della prossima legge di bilancio per il 2022;
- 3) a prevedere, e dare seguito a tutti i rilievi contenuti nelle due relazioni di Camera e Senato sulla proposta di PNRR, riportati in premessa, anche con riguardo alla necessità di una reale semplificazione delle norme e delle procedure che regolamentano la concessione del superbonus, laddove si registrano

attualmente eccessivi e farraginosi adempimenti burocratici per la realizzazione dell'intervento e per ottenere il beneficio fiscale;

4) ad estendere la platea dei soggetti che possono fruire dell'ecobonus e del sismabonus al 110 per cento anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

5) a tenere separato il beneficio fiscale del 110 per cento dagli altri gli altri *bonus* esistenti per le ristrutturazioni e per l'efficientamento energetico degli edifici per i quali la citata relazione delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> del Senato ha rilevato l'opportunità di prevedere un'unica aliquota al 75 per cento, prevedendo anche per questi la durata della detrazione in 5 anni.